Il rapporto Hospita alla prova dei fatti

Conclusioni della CPI, anticipazioni di stampa, limiti normativi e correttivi

Seconda appendice allo studio «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta»

Niccolò Salvioni — 13 novembre 2026

Dichiarazione. L'autore fa parte del comitato promotore di «Liberi – movimento civico per il Ticino». La presente analisi è svolta a titolo personale.

Sintesi

L'11 novembre 2026 la Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul caso Hospita ha pubblicato il proprio rapporto: 310 pagine, con le osservazioni del Consiglio di Stato e delle persone sentite e nove iniziative parlamentari elaborate (Rapporto finale della CPI; Corriere del Ticino).

Questa seconda appendice confronta tre insiemi di dati:

1. quanto era emerso prima della CPI, nelle commissioni parlamentari ordinarie e sulla stampa;
2. quanto il rapporto ha effettivamente accertato;
3. le analisi e le proposte già pubblicate su Ticinus, nello studio principale e nella prima appendice sul potere d'inchiesta parlamentare.

Ne emergono sei constatazioni.

Prima. L'esito. Il rapporto esclude la «combine» così come era stata narrata, ma documenta criticità di sistema. Le principali riguardano:

- la prevalenza dell'indicazione partitica nelle nomine negli enti pubblici;
- l'assenza di una procedura di revoca dei membri dei consigli di amministrazione;
- il silenzio istituzionale del Governo;
- un ruolo del Gran Consiglio ridotto alla ratifica.

Lo spostamento del baricentro «dalle persone al sistema» è il tratto più solido del lavoro.

Seconda. Le anticipazioni. Quelle del 30 ottobre erano sostanzialmente esatte sulle valutazioni delle persone, ma tacevano quasi del tutto la parte di sistema. La fuga di notizie non ha falsato i contenuti, ne ha capovolto le priorità.

Terza. Le misure di prevenzione. La CPI aveva già adottato misure che la prima appendice indicava come buone prassi:

- consultazione del rapporto solo in sede;
- copie cartacee filigranate con il nome del lettore;
- presenza di un funzionario;
- comminatoria dell'art. 292 del Codice penale;
- registro degli accessi.

La fuga si è verificata ugualmente. È la prova che le misure pratiche non bastano senza un fondamento legale più esteso.

Quarta. La riforma proposta dalla CPI. La riforma della propria disciplina (artt. 39–46 della Legge sul Gran Consiglio, LGC) va nella giusta direzione su autonomia, segretariato, esperti, termini ed esclusione del rappresentante governativo. Non affronta però il perimetro del segreto per i destinatari del progetto di rapporto, la terzietà della composizione e il foro competente per le violazioni. Inoltre la sequenza proposta allungherebbe, anziché accorciare, la finestra di esposizione del testo.

Quinta. Le garanzie procedurali e i limiti di sistema. Il caso mostra zone grigie nel diritto di essere sentiti (il testimone che riceve rimproveri, chi è criticato senza essere stato sentito), nel rapporto tra obbligo di collaborare e diritto di non autoincriminarsi, e nella disciplina dei conflitti d'interesse dei deputati (art. 50 LGC), che ignora i rapporti di lavoro e professionali. Lo stesso vale per i giornalisti, criticati nel rapporto senza poter presentare osservazioni. Su tutti questi punti la legge va chiarita.

Sesta. La protezione dei dati. A differenza del diritto federale, che esclude le deliberazioni parlamentari, la legge cantonale sulla protezione dei dati (LPDP) non prevede eccezioni per il Gran Consiglio. La CPI non rientra nell'eccezione per le procedure civili, penali o amministrative in corso: o perché non è una procedura di quel tipo, o perché sarebbe al più una procedura di prima istanza, alla quale la LPDP è «sempre applicabile». Chi riceve rimproveri dispone quindi già di tre strumenti: un diritto d'accesso, che durante l'inchiesta può essere differito ma non negato; il diritto di far annotare la propria versione accanto alle valutazioni sul suo comportamento; la possibilità di far accertare l'illiceità di una fuga di notizie. La LPDP non permette però di modificare i giudizi politici della CPI. La vigilanza dell'Incaricato cantonale su una CPI in corso pone inoltre un problema di separazione dei poteri. Un semplice rinvio alla LPAmm non basterebbe a escludere la LPDP: servirebbe una norma espressa, con garanzie equivalenti. Per questo il rapporto propone una norma speciale nella LGC (correttivo 15) che regoli accesso, replica e competenze. La conclusione è un'interpretazione argomentata: sul punto non risulta giurisprudenza.

Struttura. La Premessa fattuale ricostruisce il caso dal 2024 alla pubblicazione del rapporto e indica le fonti. La Parte I esamina i lavori delle commissioni ordinarie prima della CPI e i loro limiti. La Parte II riassume che cosa il rapporto ha accertato e le iniziative proposte. La Parte III confronta le anticipazioni di stampa con il testo ufficiale e analizza la fuga di notizie. La Parte IV valuta la riforma della CPI proposta dalla Commissione, compresa la sua composizione. La Parte V tratta le garanzie procedurali: diritto di essere sentiti, autoincriminazione, ricusa, rapporto con il processo penale, applicabilità della legge cantonale sulla protezione dei dati alla procedura della CPI e valutazioni sulla stampa. La Parte VI esamina i limiti normativi di sistema emersi dal caso. La Parte VII trae le conclusioni e propone sedici correttivi.

Avvertenza. I procedimenti penali connessi al caso sono in corso: per tutte le persone citate vale la presunzione d'innocenza. Le valutazioni che seguono riguardano le istituzioni e le regole, non la responsabilità individuale di alcuno.

Premessa fattuale — Il caso Hospita dal 2024 al rapporto della CPI

Il caso si sviluppa in quattro tempi, come ricostruito dalla pagina «Il fatto del giorno» de laRegione (12.11.2026, p. 3, edizione cartacea). Le date sono state confrontate con il rapporto, che le conferma (Rapporto CPI, capp. 3, 4 e 10).

Periodo	Fatti principali
Primavera 2024	In febbraio la Lega propone Alvaro Camponovo come procuratore pubblico. La candidatura è sostenuta dalla commissione Giustizia e diritti, di cui fa parte Sabrina Aldi, che collaborava con il padre del candidato, Claudio Camponovo. L'11 marzo il Gran Consiglio elegge A. Camponovo. A fine marzo Aldi è sfiduciata dall'azionista di maggioranza di Hospita. Il 30 aprile Aldi e C. Camponovo costituiscono Swiss Anesthesia Solutions SA, concorrente di Hospita, che in maggio disdice i contratti del personale. In parallelo i vertici della Lega commissionano all'avv. Enea Petrini il «rapporto segreto».

Periodo	Fatti principali
Agosto 2024 – giugno 2025	L'8 agosto 2024 Eolo Alberti è arrestato per presunti reati finanziari in Hospita. Seguono gli atti parlamentari dei deputati MPS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi. Il 17 giugno 2025, in conferenza stampa, l'MPS rende noto il rapporto Petrini e presenta un'interrogazione di 64 domande. Il 24 giugno Aldi respinge la ricostruzione e lascia Gran Consiglio e Lega. Il 10 luglio l'assemblea straordinaria della Lega espelle Alberti.
Autunno 2025	In ottobre Alberti è rinviato a giudizio per appropriazione indebita aggravata e amministrazione infedele aggravata. Il 2 novembre segue un atto d'accusa per falsità in documenti; secondo laRegione, un altro seguirà esattamente un anno dopo. La CGF approfondisce il caso tramite la Sottocommissione speciale. In dicembre Petrini annuncia di non sollecitare un nuovo mandato nel CdA di BancaStato.
Gennaio – novembre 2026	Il Gran Consiglio istituisce la CPI con decreto del 26 gennaio 2026 (laRegione indica il 27 gennaio, data del verbale della seduta in cui la presidente eletta prese la parola). È la quarta CPI della storia del Cantone. Dopo otto mesi di «(quasi) massimo riserbo», il 13 ottobre la CPI annuncia di aver concluso il rapporto, presentato l'11 novembre.

Fonti e metodo

Le fonti principali sono quattro:

- **il rapporto integrale**, nella versione aggiornata al 9 novembre 2026, consultato per intero (Rapporto finale della CPI);
- **la presa di posizione del Consiglio di Stato**, come riferita da LiberaTV;
- **le reazioni dei protagonisti** riportate dalla stampa ticinese;
- **la pagina «Il fatto del giorno» de laRegione** del 12 novembre 2026 (p. 3, edizione cartacea), con la cronologia del caso e la sintesi dei correttivi proposti.

Per «rapporto pubblicato su Ticinus» si intendono lo studio principale (Ticinus) e la prima appendice sul potere d'inchiesta parlamentare. Di quest'ultima, tio.ch ha ripreso il 5 novembre 2026 l'osservazione sui precedenti di anticipazione nella fase di contraddittorio finale (caso Argo 1), non le proposte di riforma.

Parte I — Prima della CPI: le commissioni ordinarie e i loro limiti

Il percorso istituzionale non comincia con la CPI. Il rapporto ne ricostruisce le tappe.

La Sottocommissione speciale. Nell'agosto 2025 la Commissione della gestione e delle finanze (CGF) istituì una Sottocommissione «Speciale». La coordinava Fabrizio Sirica e ne facevano parte rappresentanti di PS, Centro, PLR, Verdi e UDC. La Lega non designò alcun membro, né nella persona di Daniele Piccaluga né di altri. La Sottocommissione si riunì dieci volte tra agosto e novembre 2025 su quattro questioni:

1. l'inchiesta privata promossa dai vertici della Lega;
2. il mandato all'avv. Enea Petrini, membro del CdA di BancaStato;
3. le informazioni in possesso di singoli consiglieri di Stato;
4. le dichiarazioni del consigliere di Stato Norman Gobbi al procuratore generale sulla presunta «combine» (Rapporto CPI, cap. 3).

La risposta del Governo. Il 3 settembre 2025 il Consiglio di Stato rispose «negativamente su tutta la linea». Non aveva ravvisato elementi per inchieste interne, non aveva trattato il rapporto Petrini e qualificava i fatti come riguardanti «essenzialmente persone e società esterne all'Amministrazione cantonale». Per questo non intendeva rispondere all'interrogazione dell'MPS (Rapporto CPI, cap. 3.1.1).

Un’altra fuga di notizie. Già in quella fase, una nota rilevante era stata «oggetto di fuga di notizie e apparsa a mezzo stampa prima della discussione commissionale», come annota il rapporto stesso in una nota a piè di pagina.

La strada verso la CPI. Il rapporto ricostruisce il passaggio in modo più articolato di quanto sostenuto dall’MPS. L’interrogazione di 64 domande del giugno 2025 portò le questioni all’attenzione pubblica. Decisiva fu però l’analisi della Sottocommissione, alimentata anche da un esposto alla FINMA presentato da Claudio Camponovo e trasmesso alla Commissione di controllo del mandato pubblico di BancaStato (Rapporto CPI, cap. 11). Su questa base la CGF propose la CPI, istituita dal Gran Consiglio il 26 gennaio 2026 (laRegione).

Un limite strutturale delle commissioni ordinarie. Questa sequenza mostra un limite già indicato nello studio principale. Le commissioni ordinarie di alta vigilanza non dispongono di poteri coercitivi e non possono imporre la comparizione. Se il Governo si dichiara incompetente e un gruppo politico si sottrae, la sola via resta lo strumento straordinario. La CPI diventa così il rimedio a un difetto di poteri degli strumenti ordinari, più che la risposta a un evento eccezionale.

I tempi. Tra l’arresto di Alberti e l’istituzione della CPI passano quasi diciotto mesi. Tra la conferenza stampa dell’MPS e la CPI ne passano sette. In quel periodo gli strumenti ordinari, cioè interrogazioni, risposte del Governo e lavori della CGF, non riescono a chiarire i fatti. La cronologia conferma quindi il limite già rilevato: senza poteri coercitivi, l’alta vigilanza ordinaria arriva tardi e lascia lo spazio pubblico alle ricostruzioni di parte.

Parte II — Che cosa ha accertato il rapporto

La tabella riassume le principali conclusioni, con le reazioni note al 13 novembre 2026.

Tema o persona	Conclusione della CPI	Reazione
«Combine» Alberti–Aldi–Camponovo	Gli elementi «non consentono di accertare un simile accordo sottobanco»; la CPI esclude una «combine» «così come prospettata» (Rapporto CPI, cap. 2)	L’MPS distingue tra l’assenza di prove di un accordo preventivo e le anomalie documentate (laRegione/tio)
Sabrina Aldi	Ruolo «sensibilmente ridimensionato»; criticità di opportunità per non essersi astenuta sull’elezione di Alvaro Camponovo e non aver dichiarato i propri legami (LiberaTV)	L’MPS ritiene la valutazione incompleta, perché Aldi avrebbe anche promosso la candidatura
Cristina Maderni	Nessun rimprovero, nemmeno di opportunità	—
Enea Petrini e il rapporto Petrini	Iniziativa «del tutto inopportuna»; errore nell’accettare il mandato; limiti metodologici; nessuna ingerenza in BancaStato (LiberaTV)	—
Norman Gobbi	Ruolo nella decisione di promuovere la verifica; problematico l’uso dell’ufficio governativo per riunioni partitiche quando si discute la permanenza di una persona in una carica pubblica; nessuna violazione dell’obbligo di denuncia (CdT)	Osservazioni del 28 ottobre 2026 allegate al rapporto
Alessandro Mazzoleni	Gestione «approssimativa e, in più passaggi, inadeguata»; non si può concludere «con sufficiente certezza» che abbia	Contesta tutto: «critiche col senno di poi»; sentito solo come testimone, senza addebiti contestati (LiberaTV)

Tema o persona	Conclusione della CPI	Reazione
	consapevolmente violato l'art. 55 LGC (Rapporto CPI)	
Daniele Piccaluga	«Più spettatore che attore»	Osservazioni anche a nome della Lega
Eolo Alberti	Figura centrale; mancato controllo sul permanere delle condizioni di eleggibilità nel CdA dell'EOC; segnalazione al Ministero pubblico (MP) del 30 giugno 2026 per presunta falsità in documenti e altre ipotesi di reato (Rapporto CPI)	Si riserva di leggere il rapporto (laRegione, 12.11.2026, p. 3)
Consiglio di Stato	Prevalenza del «Manuale Cencelli» nella scelta dei nominativi; verifiche solo confermative; inerzia e risposte tardive agli atti parlamentari	Respinge la critica di aver anteposto la politica alle competenze; condivide revoca e sospensione dei membri dei CdA; contrario all'urgenza (LiberaTV)
Gran Consiglio	Errore del Parlamento: le nomine nel CdA dell'EOC del 2023 andavano approfondite	L'MPS: non il Parlamento nel suo insieme, ma «precise maggioranze politiche» respinsero i rinvii
MPS (Pronzini, Sergi)	Merito di aver esercitato il controllo, ma ipotesi trasformate in conclusioni; ricostruzione che «non restituisce correttamente la realtà dei fatti» (laRegione)	«Tutti colpevoli, nessun colpevole»: il rapporto «assolve politicamente il sistema proprio mentre ne documenta i guasti»

Le iniziative legislative. Sul piano normativo la CPI propone nove iniziative elaborate, che la stampa ha raggruppato in quattro blocchi (laRegione; laRegione, 12.11.2026, p. 3):

1. **Nomine.** Una legge quadro sulla procedura di nomina negli organi cantonali e negli enti partecipati (LPNOEP), in 14 articoli, che inverte la sequenza: «prima il profilo, poi le verifiche, poi il nominativo e infine la decisione politica» (tio.ch).
2. **Revoca.** La revoca anticipata dei membri degli organi superiori di EOC, BancaStato, Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), SUPSI e Azienda elettrica ticinese (AET).
3. **Segnalazione istituzionale.** Un nuovo art. 4quinquies della Legge sulle competenze organizzative del Consiglio di Stato (LOCS), che obbliga ogni consigliere di Stato a informare il Collegio delle circostanze rilevanti per le competenze collegiali.
4. **Strumento della CPI.** La modifica della disciplina della CPI nella LGC.

A queste si aggiungono quattro suggerimenti:

- un codice di condotta sul modello di Uri;
- un approfondimento sull'obbligo di segnalazione;
- l'incompatibilità tra la carica di consigliere di Stato e i vertici di un partito;
- una riflessione sull'uso di interrogazioni e interpellanze.

Parte III — Anticipazioni e fuga di notizie

III.1 Anticipazioni e testo ufficiale: un confronto

Il 30 ottobre 2026 Ticinonews e il Corriere del Ticino pubblicarono «Tra le pieghe del rapporto Hospita: nessuna combine». L'articolo si presentava come frutto di «un accurato lavoro di ricostruzione» basato su «fonti a conoscenza dell'incarto» (CdT). Confrontato con il testo ufficiale, il quadro è il seguente.

Punto	Anticipazione del 30 ottobre	Testo ufficiale dell'11 novembre
«Combine»	Esclusa	Esclusa «così come prospettata»
Alberti	Chi «esce peggio»; unica segnalazione in Procura	Segnalazione al MP del 30 giugno 2026 confermata
Nomina nel CdA dell'EOC	Critiche severe a Governo e maggioranza parlamentare	Confermato, ma inquadrato come problema di metodo che «non riguarda la Lega in quanto tale»
Mazzoleni	Vicino al limite della violazione dell'obbligo di segnalazione, ma limite non oltrepassato	Confermato («sufficiente grado di certezza» non raggiunto)
Gobbi	Doppia carica inopportuna; uso delle sale del Dipartimento	Confermato
Piccaluga	Marginale	Confermato («più spettatore che attore»)
Maderni	Nessuna obiezione	Confermato
MPS	Strumentalizzazione in parte	Confermato, con il riconoscimento del merito del controllo
Riforme di sistema	Quasi assenti	Il cuore del rapporto: nove iniziative, quattro suggerimenti

Che cosa ha cambiato la fuga. Sul piano dei contenuti relativi alle persone, l'anticipazione era sostanzialmente esatta. Il danno non sta quindi in un'informazione falsa, ma in due effetti diversi.

L'inversione delle priorità. La CPI scrive di voler correggere «il sistema, non le persone» (LiberaTV). L'anticipazione ha presentato il rapporto come una pagella dei protagonisti, e per dodici giorni il dibattito pubblico si è svolto su quella base. Il rapporto, a sua volta, dedica una decina di pagine al lavoro dei media (cfr. V.7).

L'assenza del contraddittorio. Le osservazioni dei destinatari sono state depositate tra il 28 ottobre e il 6 novembre, dunque in gran parte dopo l'anticipazione. Chi era criticato si è trovato giudicato in pubblico prima di aver potuto replicare per iscritto. È proprio il rischio indicato da Sergi e Pronzini nella loro denuncia: «la diffusione selettiva di valutazioni e giudizi su persone identificabili, senza la contemporanea disponibilità del rapporto integrale e delle eventuali osservazioni degli interessati» (laRegione).

III.2 Le misure adottate dalla CPI

Il rapporto descrive con precisione le misure adottate (Rapporto CPI, capp. 5 e 15):

- dichiarazione di segreto d'ufficio accresciuto sottoscritta da membri, funzionari e periti;
- registrazione audio di tutti gli interrogatori, con verbali riletti e firmati pagina per pagina;
- consultazione del progetto di rapporto «solamente per lettura in forma cartacea filigranata alla presenza di un funzionario dello Stato», presso la Segreteria del Gran Consiglio, dal 14 ottobre al 4 novembre;
- copie filigranate con il nome del lettore e registro di chi ha consultato e quando (allegato 16.3 bis);
- comminatoria dell'art. 292 CP «per eventuali casi di diffusione non autorizzata prima della pubblicazione».

Sono, quasi alla lettera, le «prassi attuabili subito» che la prima appendice suggeriva sul modello francese: consultazione in sede, copie numerate e personalizzate, comminatoria dell'art. 292 CP. La CPI le aveva già adottate. Il confronto tra quelle raccomandazioni e la realtà va quindi detto con

franchezza: **le misure pratiche erano al livello delle migliori prassi comparate, ma non hanno impedito la fuga**.

III.3 Perché non sono bastate

Le ragioni sono strutturali.

La filigrana protegge il documento, non il contenuto. L'articolo del 30 ottobre non riproduceva pagine o citazioni testuali estese: si presentava come una «ricostruzione». Chi ha letto il rapporto in sede poteva riferirne a voce il contenuto senza lasciare tracce fisiche.

Il perimetro dei lettori era ampio. La CPI ha scelto un «approccio estensivo», consentendo a tutte le persone interrogate di leggere l'intero rapporto e non solo le parti che le concernevano. Ha esteso la consultazione ai cinque consiglieri di Stato, all'ex consigliere di Stato Claudio Zali e, su richiesta, a BancaStato (Rapporto CPI, cap. 15). Con membri, periti e segreteria si superano le venti persone, oltre ai patrocinatori. È una scelta generosa sul piano dei diritti, ma ogni lettore in più è un rischio in più.

La sanzione per i privati è debole. L'art. 292 CP punisce l'inosservanza di decisioni dell'autorità con la sola multa. Per chi non è pubblico ufficiale manca un vero deterrente, mentre l'art. 320 CP, su cui si fonda la denuncia dell'MPS, colpisce solo chi è soggetto al segreto d'ufficio. L'art. 293 CP, che punisce chi rende pubblici atti o deliberazioni dichiarati segreti per legge o per decisione dell'autorità, raggiunge anche i privati e i complici, ma prevede anch'esso la sola multa e non si applica se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. La legge, all'art. 40 cpv. 4 LGC, vincola espressamente solo i membri della CPI.

L'indagine è difficile. L'esperienza di Argo 1 nel 2019 e quella federale della commissione d'inchiesta su Credit Suisse nel 2024 mostrano che le denunce contro ignoti per fughe di notizie raramente portano a risultati, anche per la tutela delle fonti giornalistiche. Per Argo 1, del resto, non risultano esiti pubblici (tio.ch).

III.4 Una nota sul linguaggio del rapporto

Il rapporto, aggiornato al 9 novembre, ringrazia quanti hanno consentito di lavorare «senza fughe di notizie e senza interferenze esterne». Precisa che «nessuna informazione è trapelata dalla CPI fino alla sottoscrizione» del 13 ottobre (Rapporto CPI, capp. 1 e 5). Entrambe le affermazioni sono compatibili con i fatti noti: la fuga si colloca dopo il 13 ottobre, nella fase di consultazione.

Il testo aggiornato non menziona però l'anticipazione del 30 ottobre né la denuncia del 4 novembre. È una scelta comprensibile, perché un procedimento penale è pendente. Lascia tuttavia senza una parola ufficiale l'episodio che più ha inciso sulla percezione pubblica del lavoro.

III.5 Il precedente del 14 settembre

Il rapporto segnala un altro episodio, di natura diversa. Il 14 settembre 2026 i deputati dell'MPS, «nonostante l'invito al riserbo», hanno reso pubblica la corrispondenza con la CPI e l'esistenza di una segnalazione al MP. Lo hanno fatto sia sulla stampa sia in aula, con una mozione d'ordine (Rapporto CPI, cap. 11).

Anche qui emerge il limite normativo. I deputati che non sono membri della CPI, ma ne ricevono comunicazioni, non sono vincolati dall'art. 40 cpv. 4 LGC. L'invito al riserbo resta privo di base legale esplicita.

Parte IV — La riforma della CPI: convergenze e lacune

La CPI propone di modificare gli artt. 39, 40, 41, 44 e 46 LGC e di introdurre un nuovo art. 41a, su cinque assi (Rapporto CPI, cap. 13.5.2). Il confronto con le proposte pubblicate su Ticinus è riassunto nella tabella.

Tema	Proposta della CPI	Proposta Ticinus (studio e prima appendice)	Valutazione
Autonomia e risorse	Nuovo art. 39 cpv. 3–4: piena autonomia, risorse nel decreto istitutivo	Implicita	Convergenza
Segretariato	Nuovo art. 41a: segretariato proprio, indipendente dagli organi indagati	Modello dell'art. 164 della legge federale sul Parlamento (LParl)	Convergenza piena
Esperti	Art. 41 cpv. 4: da facoltà a principio («si avvale di esperti indipendenti»)	Garante procedurale sul modello austriaco	Convergenza parziale: l'esperto consiglia, il garante vigila sulla procedura
Posizione procedurale	Nuovo art. 40 cpv. 5: la CPI agisce «quale autorità ai sensi della legge sulla procedura amministrativa»	Non trattato	Chiarimento utile per la certezza del diritto
Rappresentante del Governo	Art. 44: niente diritto di presenziare, salvo diversa disposizione del decreto istitutivo	Terzietà dell'organo inquirente	Convergenza. Il Governo condivide (LiberaTV)
Termini	20 giorni per le osservazioni, poi adozione, poi 30 giorni per il rapporto del Governo	Termine breve e pubblicazione immediata	Divergenza: vedi sotto
Segreto	Art. 41a cpv. 4: obbligo esteso a «le persone che collaborano con la Commissione»	Estensione a tutti i destinatari del progetto: persone sentite, patrocinatori, Governo	Lacuna principale
Destinatari dei rimproveri	Art. 46 cpv. 3: estensione a chi è oggetto di «constatazioni suscettibili di pregiudicarne gli interessi personali o professionali»	Lettera di preavviso sul modello britannico	Convergenza positiva
Foro per le violazioni	Non trattato	Procuratore straordinario o foro esterno	Lacuna
Terzietà della composizione	Non trattata	Garante esterno, regole di ricusa	Lacuna
Segnalazioni penali	Non trattato	Capitolo separato, non pubblicato nei dettagli	Lacuna
Pubblicazione anticipata dopo una fuga	Non trattata	Facoltà espressa	Lacuna

IV.1 Il problema dei termini

La proposta della CPI rende la procedura più chiara, ma ne allunga la durata. La sequenza sarebbe:

1. progetto di rapporto;

2. 20 giorni per le osservazioni, prorogabili;
3. esame delle osservazioni e adozione;
4. trasmissione al Governo;
5. 30 giorni per il rapporto del Governo;
6. trasmissione al Gran Consiglio, con i 12 giorni canonici prima della seduta.

Il totale supera i 60 giorni. Nel caso Hospita, consultazione delle persone e del Governo si sono svolte in parallelo (13 ottobre – 6 novembre), con pubblicazione l'11 novembre: 29 giorni in tutto. La commissione federale su Credit Suisse ha consultato la delegazione del Consiglio federale quattro giorni prima della pubblicazione (Parlamento federale).

Più lungo è l'intervallo tra la circolazione del testo e la pubblicazione, maggiore è il rischio di anticipazioni. Una sequenza che raddoppia la finestra di esposizione, senza estendere il segreto ai lettori, rischia di aggravare il problema che il caso Hospita ha mostrato.

Il correttivo è semplice: **consultazione parallela** di persone interessate e Governo, entro lo stesso termine di 20 giorni, e **pubblicazione entro pochi giorni** dalla scadenza.

IV.2 Il perimetro del segreto

L'art. 41a cpv. 4 proposto estende l'obbligo di riserbo a chi «collabora con la Commissione»: segretariato, esperti, incaricati. Non tocca le persone sentite, i loro patrocinatori, i membri del Governo e i deputati destinatari di comunicazioni, cioè proprio le categorie che, nella fase finale, hanno accesso al testo.

Nella Confederazione l'art. 169 LParl vincola al silenzio «tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni» fino alla pubblicazione. A Ginevra l'art. 230G della legge sul Gran Consiglio vincola anche le autorità interessate e le persone sentite (LRGC GE). Una formulazione analoga per il Ticino darebbe base legale alla comminatoria che la CPI ha dovuto costruire caso per caso.

IV.3 La composizione della Commissione

Su emendamento dei deputati MPS e di altri deputati, il Gran Consiglio ha portato i membri della CPI da cinque a sei, per dare un seggio anche ai partiti che non formano gruppo. Sono stati eletti a scrutinio segreto Natalia Ferrara (PLR, presidente), Andrea Giudici (UDC, vicepresidente), Giuseppe Cotti (Centro), Maurizio Canetta (PS), Samantha Bourgoin (Verdi) ed Evaristo Roncelli (Avanti con Ticino e Lavoro). La Lega ha rinunciato a designare un membro, come già aveva fatto per la Sottocommissione speciale (Rapporto CPI, cap. 4 e cronologia).

Ne risulta che né il partito al centro dell'inchiesta né il gruppo che l'aveva promossa siedono nella CPI. La distanza dalle parti ha un pregio evidente. Ha però anche un costo: il contraddittorio politico si sposta tutto all'esterno, e le due parti più coinvolte contestano il rapporto dopo la pubblicazione, senza aver partecipato alla sua formazione. La LGC non regola le conseguenze della rinuncia di un gruppo. Non distingue neppure tra due esigenze diverse: escludere i deputati personalmente coinvolti, per incompatibilità, e garantire la rappresentanza dei partiti.

Parte V — Le garanzie procedurali

Il caso Hospita mette alla prova sei garanzie: il diritto di essere sentiti, il diritto di non autoincriminarsi, l'imparzialità della Commissione, la presunzione d'innocenza nel rapporto con il processo penale, la protezione dei dati personali delle persone citate e il diritto di replica dei media.

V.1 Sentiti come testimoni, poi destinatari di rimproveri

Alessandro Mazzoleni sostiene di essere stato sentito «esclusivamente come testimone» e che non gli fu prospettato alcun addebito su cui difendersi in contraddittorio. Per questo definisce le valutazioni nei suoi confronti «arbitrarie ed inammissibili» (LiberaTV). Il rapporto conferma che la sua qualità era quella di testimone, mentre altre persone, come Gobbi, Petrini e i consiglieri di Stato, erano state sentite come «persone interessate dai fatti» (Rapporto CPI, cap. 5.3.3).

Gli argomenti della CPI. Ha dato a tutti la possibilità di leggere l'intero progetto e di presentare osservazioni (art. 46 cpv. 3 LGC). L'art. 43 cpv. 3 garantisce l'informazione sugli elementi a carico, non necessariamente un nuovo interrogatorio. Le osservazioni di Mazzoleni sono allegate integralmente.

Gli argomenti dell'interessato. La qualifica di testimone comporta l'obbligo di deporre sotto la minaccia dell'art. 307 CP, senza le cautele riconosciute a chi è interessato dai fatti. Se dalla deposizione nascono rimproveri, la qualifica avrebbe dovuto essere aggiornata prima.

La legge federale risolve il punto con l'art. 168 LParl: la commissione stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dall'inchiesta e «le informa immediatamente». La proposta della CPI di estendere l'art. 46 cpv. 3 alle «constatazioni suscettibili di pregiudicare» è un progresso, ma interviene alla fine. Serve una regola anche all'inizio e durante l'inchiesta: **quando emergono elementi a carico di un testimone, questi deve essere informato del mutamento di qualità e poter essere risentito in tale veste**.

V.2 Rimproveri a chi non è stato sentito

La seconda zona grigia riguarda i deputati dell'MPS. Hanno rifiutato l'audizione contestando l'imparzialità della composizione e dei periti. La CPI non ha sottoposto loro il progetto, perché lo ha trasmesso «solo alle persone sentite nel corso dell'inchiesta e legittimate a formulare osservazioni ai sensi della LGC» (Rapporto CPI, cap. 5.3.3). Il rapporto contiene però rimproveri espliciti nei loro confronti.

L'art. 46 cpv. 3 LGC non lega il diritto all'audizione: lo riconosce alle «persone cui sono mossi rimproveri». Si può sostenere che il rifiuto dell'audizione equivalga a una rinuncia. Si può sostenere anche il contrario: rinunciare a essere interrogati non significa rinunciare a replicare su un testo che ancora non si conosce.

Entrambe le letture sono difendibili. Proprio per questo **la legge dovrebbe stabilire espressamente che chiunque riceva rimproveri nel rapporto ottiene l'estratto pertinente, indipendentemente dall'audizione**. Al rifiuto di collaborare si potrebbero collegare conseguenze sulla valutazione delle prove, non sulla perdita del diritto di replica.

V.3 Obbligo di collaborare e diritto di non autoincriminarsi

Un'altra tensione è emersa con l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. Prima dell'interrogatorio del 19 maggio 2026 contestò l'obbligo di collaborare previsto dalla LGC rispetto alla facoltà di non rispondere garantita in ambito penale. Chiese inoltre l'accesso agli atti, che gli fu negato, e dichiarò di non voler rispondere senza averli visti (Rapporto CPI, cap. 10).

Il rapporto stesso osserva che le persone interrogate «sono obbligate a collaborare e non possono avvalersi della facoltà di non rispondere». La CPI può inoltre trasmettere al MP ciò che apprende, e lo ha fatto. Il caso ha messo in luce un nodo che la LGC non scioglie: se le dichiarazioni rese sotto obbligo davanti alla CPI possano essere utilizzate in un procedimento penale contro chi le ha rese.

La legge dovrebbe dirlo espressamente. Due le soluzioni possibili: un divieto di utilizzazione penale delle dichiarazioni autoincriminanti, oppure un diritto di non rispondere limitato alle domande che

espongono a un procedimento penale. Altrimenti la forza istruttoria della CPI resta esposta a contestazioni proprio nei casi più rilevanti.

V.4 La CPI giudice dei propri promotori

Lo studio principale si chiedeva chi giudichi chi ha il potere di giudicare. Il caso Hospita ne offre una variante.

La CPI valuta anche l'operato dei deputati che ne hanno sollecitato l'istituzione e che contestano la sua composizione. Formula inoltre riflessioni generali sull'uso di interrogazioni e interpellanze e sulla «base fattuale sufficiente» richiesta alla critica politica dalla giurisprudenza europea (Rapporto CPI, cap. 14.5).

Sono considerazioni legittime e in larga parte condivisibili. Senza un garante procedurale esterno e senza un'istanza indipendente sulle domande di ricusa, però, espongono la CPI all'obiezione di essere parte e giudice nel conflitto politico da cui è nata. L'Ufficio presidenziale non è entrato nel merito della domanda di ricusa avanzata dall'MPS (Rapporto CPI, cap. 5). La questione resta così senza una risposta motivata nel merito.

Il punto non è sostenere che la CPI sia stata parziale: nulla nel rapporto lo indica. Il punto è che la legge non offre un meccanismo per dimostrarlo.

V.5 Inchiesta parlamentare e processo penale

La segnalazione della CPI del 30 giugno 2026 ha avuto un seguito penale prima della pubblicazione del rapporto. Il 18 settembre il procuratore generale sostituto ha chiuso l'istruzione, prospettando ad Alberti un atto d'accusa aggiuntivo per falsità in documenti (Rapporto CPI, cap. 11). Il rapporto parlamentare valuta quindi la condotta di una persona il cui processo deve ancora celebrarsi. È un argomento in più per il correttivo sulle segnalazioni penali proposto più avanti. Per Alberti vale la presunzione d'innocenza.

V.6 Diritto di replica e protezione dei dati

Il correttivo sull'estratto pertinente pone una domanda ulteriore. La legge cantonale sulla protezione dei dati si applica alla procedura della CPI? Se sì, offre già a chi riceve rimproveri un diritto di conoscere e di replicare, ed entro quali limiti? Oppure la CPI rientra nelle eccezioni previste per le procedure civili, penali o amministrative?

Il modello federale esclude, quello cantonale no. La legge federale sulla protezione dei dati non si applica al trattamento di dati personali da parte «delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni» (LPD, art. 2 cpv. 2 lett. b). Questa esclusione non riguarda il Gran Consiglio: per gli organi cantonali vale il diritto cantonale.

La LPDP ticinese del 1987, tuttora in vigore, non prevede un'esclusione simile. Si applica «ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati». Vi sottostanno «il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi» (LPDP, art. 2). Il Gran Consiglio e le sue commissioni sono organi del Cantone.

La nuova LPDP, adottata dal Gran Consiglio il 15 settembre 2026, attende ancora la data di entrata in vigore, che spetta al Consiglio di Stato. Riprende la stessa formula e aggiunge come sola eccezione istituzionale le autorità fiscali (Rapporto commissionale n. 8281 R, artt. 3 e 46).

Lo stesso rapporto della CPI va in questa direzione. Riprende il parere di Michele Albertini del 2004, secondo cui anche nell'attività parlamentare «debba essere rispettata la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali». Richiama inoltre, per analogia, l'art. 80 cpv. 5 LGC, che impone alla CGF di prendere «provvedimenti appropriati a tutela del segreto d'ufficio e dei dati personali» (Rapporto CPI, capp. 4 e 14.5).

L'eccezione procedurale. L'art. 3 cpv. 1 LPDP stabilisce che, «quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso», la protezione della persona è garantita dalle legislazioni speciali. Aggiunge però due riserve: la LPDP si applica comunque se la legislazione speciale non garantisce la persona «in modo equivalente», ed «è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza» (LPDP, art. 3). Per la CPI sono possibili due letture.

- **Prima lettura.** La CPI non è una procedura civile, penale o amministrativa in senso tecnico. Non emana decisioni, non giudica nessuno ed è uno strumento di alta vigilanza parlamentare. L'eccezione non si applica e la LPDP vale direttamente.
- **Seconda lettura.** Il Regolamento della CPI rinvia in via sussidiaria alla LPAmm, e tramite questa al CPC. Il 28 aprile 2026 la CPI ha confermato di applicare agli interrogatori la LPAmm e il CPC, non il CPP (Rapporto CPI, cap. 5.1 e cronologia delle sedute). La riforma proposta la qualificherebbe inoltre come «autorità» ai sensi della LPAmm (nuovo art. 40 cpv. 5 LGC). Anche così, si tratterebbe di una procedura non contenziosa di prima istanza, per la quale la LPDP è «sempre applicabile». La nuova legge conferma l'impostazione: la LPDP regge le procedure amministrative di prima istanza e colma le lacune del diritto procedurale (nuovo art. 4).

In entrambe le letture la LPDP si applica, almeno in via sussidiaria. La CPI non rientra nell'eccezione, o vi rientra solo nella forma della prima istanza, che la legge stessa esclude dall'eccezione. Non risulta giurisprudenza sul punto: la conclusione va quindi considerata un'interpretazione argomentata, non una questione consolidata.

Un'esclusione tramite la LPAmm? Ci si può chiedere se la LPDP possa essere esclusa estendendo per legge l'applicazione della LPAmm alle procedure delle commissioni d'inchiesta. La risposta è negativa, per tre ragioni.

- **La prima istanza resta soggetta alla LPDP.** Il rinvio alla LPAmm farebbe della procedura della CPI una procedura amministrativa. Ma la LPDP è «sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza» (art. 3 cpv. 1 LPDP; nuovo art. 4 cpv. 1). Il rinvio rafforzerebbe quindi l'applicabilità della LPDP, invece di escluderla. Vale anche per la proposta della CPI di qualificarsi «autorità» ai sensi della LPAmm.
- **La LPAmm presuppone la protezione dei dati.** La LPAmm riserva espressamente «le disposizioni speciali in materia di tutela del segreto e di protezione dei dati» (art. 25 cpv. 3). Il diritto di esaminare gli atti spetta solo a «chi è parte» (art. 32) e può essere negato a tutela di interessi legittimi o «di un'istruttoria in corso», con rifiuto motivato (art. 33) (LPAmm). Chi riceve rimproveri in un rapporto parlamentare non è necessariamente «parte»: proprio per lui la LPAmm lascerebbe una lacuna, che la LPDP colmerebbe.
- **La LPAmm è pensata per le decisioni.** Si applica ai procedimenti «definibili mediante decisione» (art. 1 cpv. 1). La CPI non emana decisioni. Il rinvio può valere solo per analogia, come già fa il Regolamento, e non trasforma la natura dell'inchiesta.

Un'esclusione è possibile solo con una norma espressa nella LGC, sul modello dell'art. 2 cpv. 2 lett. b LPD, che sottragga alla LPDP le deliberazioni delle commissioni parlamentari. Trattandosi di leggi di pari rango, la norma speciale e posteriore prevarrebbe. Resterebbero però i limiti posti dalla Costituzione federale, che protegge ogni persona dall'impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.), e dall'art. 8 CEDU. L'esclusione sarebbe quindi sostenibile solo se la LGC garantisse direttamente diritti equivalenti: accesso differito all'estratto, replica e conservazione sicura degli atti. Senza queste garanzie, la stessa clausola di equivalenza della LPDP (art. 3 cpv. 1) riporterebbe in gioco la legge generale.

Che cosa offre la LPDP a chi riceve rimproveri. Sono tre gli strumenti.

1. **Il diritto d'accesso.** Chiunque può chiedere informazioni sull'elaborazione di dati che lo riguardano e, salvo importanti motivi contrari, consultarli direttamente (art. 23 LPDP). Un progetto di rapporto che contiene rimproveri a persone identificabili è un'elaborazione di dati personali. Le valutazioni sulla condotta e le informazioni su possibili reati sono anzi dati meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2), che richiedono una base legale formale (art. 6 cpv. 1). Qui la base sono gli artt. 39–46 LGC e il decreto istitutivo. La nuova legge precisa che il diritto d'accesso «non deve essere motivato» (nuovo art. 27 cpv. 2): non dipende quindi da una collaborazione precedente.
2. **L'annotazione della propria versione.** Quando i dati «implicano una valutazione del comportamento umano» e non è possibile provarne né l'esattezza né l'inesattezza, la persona interessata «può richiedere che la propria versione sia anch'essa annotata» (art. 25 cpv. 3 LPDP). È una forma minima di diritto di replica che la legge già garantisce. Anche chi ha rifiutato l'audizione potrebbe almeno chiedere che la propria posizione sia allegata alle valutazioni che lo riguardano.
3. **L'accertamento dell'illiceità.** Contro un'elaborazione illecita, per esempio la trasmissione di parti del progetto alla stampa, chi ha un interesse meritevole di tutela può chiedere che l'illiceità sia constatata e che le conseguenze siano eliminate (art. 26). Il giudizio spetta alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (art. 31a). È un rimedio non penale, che si affianca alla denuncia per violazione del segreto d'ufficio (art. 320 CP). La nuova legge introdurrà inoltre un obbligo di notifica delle violazioni della sicurezza dei dati (tio.ch).

I limiti. Gli strumenti hanno però confini precisi.

- **Il differimento durante l'inchiesta.** L'informazione può essere limitata o rifiutata quando «interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano» (art. 24 cpv. 1 LPDP). Il riserbo dell'inchiesta è un interesse di questo tipo. Giustifica però un differimento, non un rifiuto definitivo, e vale finché il progetto non è trasmesso in consultazione. Da quel momento chi riceve rimproveri dovrebbe poter conoscere la parte che lo riguarda. I dati di terzi contenuti nello stesso estratto possono essere oscurati.
- **Fatti e valutazioni.** La rettifica riguarda i dati inesatti, non i giudizi politici. La LPDP non permette di modificare le valutazioni della CPI. Permette solo di affiancarvi la propria versione.
- **La separazione dei poteri.** L'Incaricato cantonale della protezione dei dati è nominato dal Consiglio di Stato. Una sua vigilanza su una commissione parlamentare d'inchiesta in corso pone un problema di separazione dei poteri, ed è la ragione per cui il diritto federale esclude le deliberazioni parlamentari. La nuova legge esclude le norme sulla vigilanza solo per le procedure giudiziarie e quelle rette da ordinamenti procedurali (nuovo art. 4 cpv. 2), non per l'attività parlamentare.
- **Il rifiuto di collaborare.** Il diritto d'accesso è incondizionato e non dipende dalla partecipazione all'audizione. Questo conforta la tesi proposta: il rifiuto di collaborare può incidere sulla valutazione delle prove, non sul diritto di conoscere e di replicare.

Valutazione. La protezione dei dati non risolve da sola la questione dell'estratto, ma la sostiene. Una parte del diritto proposto discende già dalla LPDP: accesso differito e annotazione della propria versione. Lasciare la materia al gioco sussidiario di due leggi, però, produce incertezza sulla portata dell'accesso, sui tempi e sull'autorità competente. È preferibile che la LGC la disciplini espressamente, con una norma speciale che garantisca almeno il livello di tutela della LPDP. La legge stessa la richiede: la legislazione speciale deve garantire la persona «in modo equivalente».

V.7 La CPI e la stampa

Il rapporto non si limita ai protagonisti politici. In diversi sottocapitoli, per una decina di pagine, esamina anche il modo in cui i fatti sono stati trasmessi all'opinione pubblica dallo scoppio del caso. La critica

principale è quella di una ricostruzione parziale, frutto di una sola fonte. Il rapporto riflette inoltre sull'impatto delle «condanne anticipate su media e social media» (laRegione, 13.11.2026).

Le associazioni di categoria hanno reagito in modo critico. Per l'Associazione ticinese giornalisti, la CPI «non aveva un mandato specifico per analizzare il lavoro dei media», e ricorda che le redazioni ticinesi «non hanno i mezzi di una Cpi». Il Sindacato svizzero dei media parla di «chiaro tentativo di ingerenza». Per syndicom la scelta è «assolutamente scorretta», perché ai giornalisti non è stata data la possibilità di presentare osservazioni, a differenza degli altri attori citati (laRegione, 13.11.2026). In conferenza stampa il commissario Maurizio Canetta, già direttore della RSI, ha precisato che non si è trattato di un «processo alla stampa» e che i media hanno lavorato «con coscienza e qualità», ma inevitabilmente con fonti parziali (CdT).

Tre profili meritano attenzione.

Il diritto di replica. È la stessa zona grigia già vista per i deputati dell'MPS (V.2). L'art. 46 cpv. 3 LGC riconosce il diritto di presentare osservazioni alle «persone cui sono mossi rimproveri». Giornalisti e testate identificabili rientrano in questa categoria, anche se non sono stati sentiti. Il correttivo 3 vale quindi anche per loro.

Il perimetro del mandato. Il decreto istitutivo riguarda «le eventuali responsabilità politiche e operative di esponenti del Consiglio di Stato, del Consiglio di amministrazione di BancaStato e di funzionari» (laRegione, 13.11.2026). Descrivere il contesto mediatico in cui si è svolta la vicenda è legittimo; valutare la qualità del lavoro giornalistico è un'altra cosa. Quando un organo dello Stato giudica il lavoro dei media entra in gioco la libertà dei media (art. 17 Cost.; art. 10 CEDU). Un rapporto parlamentare non è una sanzione, ma il rischio di un effetto dissuasivo va considerato. Senza un'istanza che verifichi il rispetto del mandato, il confine resta affidato alla Commissione stessa (cfr. V.4).

Il paradosso delle fonti. La CPI rimprovera alla stampa di aver lavorato con fonti parziali. Ma per quasi due anni le fonti parziali sono state la conseguenza del silenzio istituzionale che il rapporto stesso documenta: un Governo che non rispondeva agli atti parlamentari, un partito che non collaborava con la Sottocommissione, commissioni ordinarie senza poteri coercitivi (Parte I). E lo stesso rapporto della CPI è giunto ai giornali prima della pubblicazione (Parte III). Il problema del flusso delle informazioni dalla politica al pubblico è quindi anzitutto istituzionale. Si risolve con risposte tempestive agli atti parlamentari e con un'informazione ufficiale completa, non con un giudizio sul messaggero.

Parte VI — I limiti normativi di sistema

Oltre allo strumento della CPI, il rapporto mette a nudo limiti normativi che toccano direttamente il tema della terzietà.

Nomine negli enti pubblici. Il problema individuato non è la rappresentanza politica in sé, che il Governo ricorda essere prevista dalle norme vigenti. È la sequenza: il nominativo viene prima del profilo, e le verifiche amministrative diventano «successive e prevalentemente confermative». La legge quadro proposta inverte l'ordine. Il Governo contesta la diagnosi nel caso concreto, ma condivide la necessità di regole migliori (LiberaTV). L'MPS giudica le misure «necessarie, ma insufficienti», perché non mettono in discussione la ripartizione preventiva dei posti tra i partiti, il cosiddetto Manuale Cencelli (laRegione/tio). Per l'MPS, «la severità delle constatazioni non trova un equivalente nella portata delle conclusioni» (MPS). I Verdi parlano di un sistema imperniato su un «clientelismo legalizzato» (Ticinonews).

Revoca e sospensione dei membri dei CdA. È la lacuna più evidente. Per BancaStato la legge disciplina sospensione e revoca della Direzione generale, ma non dei membri del CdA. Il Governo e gli enti ne riconoscono la necessità, ma il Governo chiede di non procedere con urgenza (LiberaTV). BancaStato ricorda inoltre che ogni modifica della sua legge va sottoposta alla FINMA (bluewin). La

tensione tra urgenza politica e qualità legislativa è reale. Una via intermedia sarebbe un'urgenza limitata alla sola revoca per gravi motivi, rinviando il resto all'iter ordinario.

Obbligo di denuncia e di segnalazione. Il perito ritiene la disciplina dell'obbligo di denuncia «sufficientemente chiara», pur con margini di indeterminatezza sulla soglia del sospetto e sulla distinzione tra sfera ufficiale e privata. La CPI propone un distinto dovere di segnalazione istituzionale all'interno del Collegio governativo, con un nuovo art. 4quinquies LOCS (Rapporto CPI, capp. 13.5.3 e 14.3). Il caso Mazzoleni mostra però un limite dell'art. 55 LGC: l'obbligo vale solo per quanto appreso «nell'esercizio della funzione» parlamentare. Ciò che un deputato apprende come dirigente di partito resta fuori, anche quando riguarda il titolare di una carica pubblica. È una zona d'ombra che la CPI segnala, ma non propone di colmare per i deputati.

I conflitti d'interesse dei deputati. La cronologia della Premessa mostra che il caso nasce da un'elezione parlamentare: quella di un procuratore pubblico sostenuta da una deputata che collaborava con il padre del candidato, Claudio Camponovo. L'art. 50 LGC presume la collisione d'interessi solo per i rapporti di parentela elencati e per gli amministratori di persone giuridiche private. Nel marzo 2024 i Servizi del Gran Consiglio conclusero che Aldi, non essendo parente dei candidati, poteva partecipare al voto. Semmai si ponevano «questioni di opportunità politica non contemplate dalla Legge». L'Ufficio presidenziale confermò che non vi era violazione. La CPI condivide la lettura giuridica, ma giudica «troppo restrittiva» una valutazione fondata solo sulla legalità e non sull'opportunità (Rapporto CPI, cap. 11.3).

La stessa questione si è riproposta alla costituzione della CPI. L'MPS ha sollevato un conflitto d'interessi della deputata Cristina Maderni, amministratrice di Swiss Anesthesia Solutions SA, e l'Ufficio presidenziale lo ha di nuovo negato (Rapporto CPI, cap. 11.3).

Il limite normativo è chiaro. Una norma che conosce solo parentela e cariche societarie non coglie i rapporti di lavoro, professionali o economici attuali o recenti, che sono proprio quelli che contano nell'elezione dei magistrati. Lasciarli alla sola «opportunità» significa affidarli alla sensibilità del singolo e ai consigli del gruppo, come è accaduto.

L'elezione dei magistrati. Il perito della CPI, prof. Giovanni Biaggini, rileva altre lacune. Né la LOG né il regolamento della Commissione di esperti indipendenti impongono ai suoi membri di dichiarare i propri legami d'interesse o prevedono norme sulla ricusazione. La commissione Giustizia e diritti non è tenuta a motivare la propria proposta, né dispone di criteri per scegliere tra i candidati idonei. Il perito propone di colmare queste lacune, anche con principi guida (Rapporto CPI, perizia Biaggini). Il punto tocca direttamente la tesi dello studio principale sulla terzietà: la garanzia d'indipendenza del magistrato comincia dalla procedura che lo sceglie.

Doppia carica di consigliere di Stato e dirigente di partito. La CPI invita ad approfondire l'incompatibilità. È coerente con quanto lo studio principale osservava sulla commistione tra ruoli: il problema non è l'illiceità, ma l'impossibilità per i cittadini di distinguere in quale veste agisca la persona.

Codice di condotta. Il modello di Uri, con regole chiare sulla funzione e una raccomandazione generale per il comportamento anche fuori funzione «senza trasformarla automaticamente in una fattispecie disciplinare» (laRegione, 12.11.2026, p. 3), è prudente e adatto a un sistema di milizia.

Parte VII — Conclusioni: bilancio e correttivi

VII.1 Luci e ombre

Le luci.

- **Rigore procedurale.** Periti penalisti ex magistrati negli interrogatori, registrazioni audio, verbali firmati pagina per pagina, comminatorie complete, cronoprogramma rispettato.

- **Decisioni all'unanimità**, come la CPI dichiara di aver ricercato, per sottrarre le conclusioni alla logica di schieramento.
- **Spostamento del baricentro dalle persone al sistema**, con proposte legislative già redatte anziché semplici raccomandazioni.
- **Un diritto di essere sentiti esteso** oltre il minimo legale: lettura integrale del progetto per tutte le persone interrogate.
- **Riconoscimento delle responsabilità del Parlamento**, non solo del Governo: raro in un organo parlamentare.
- **Autolimitazione esplicita**: la CPI «non costituisce una seconda istruttoria penale».

Le ombre.

- **La fuga di notizie nella fase di consultazione**, nonostante misure adeguate: il limite è normativo, non organizzativo.
- **Le zone grigie del contraddittorio**: il testimone che riceve rimproveri, chi riceve rimproveri senza essere stato sentito e il rapporto con il diritto di non autoincriminarsi.
- **L'assenza di un meccanismo indipendente sulla ricusa e sulla terzietà** della composizione.
- **Una riforma che allunga i termini** senza estendere il segreto.
- **Il silenzio ufficiale sull'anticipazione del 30 ottobre** nel testo aggiornato al 9 novembre.
- **Le valutazioni sul lavoro della stampa** senza diritto di replica e ai margini del mandato.
- **Il rischio, segnalato dall'MPS, di un esito «tutti colpevoli, nessun colpevole»**: la diluizione delle responsabilità nel «sistema» può diventare un alibi, se le riforme non vengono adottate.

VII.2 Correttivi proposti

I correttivi che seguono integrano le proposte della CPI. Non le sostituiscono.

Modifiche alla LGC.

1. **Art. 40 cpv. 4.** Estendere l'obbligo di riserbo, fino alla pubblicazione, a tutte le persone che ricevono atti o il progetto di rapporto: persone sentite, patrocinatori, membri del Governo, deputati destinatari di comunicazioni. Il modello è l'art. 169 LParl e l'art. 230G della legge ginevrina. Per i privati andrebbe prevista una sanzione specifica, superiore alla sola multa prevista dagli artt. 292 e 293 CP.
2. **Art. 43.** Introdurre l'obbligo di informare senza indugio il testimone quando emergono elementi a suo carico, con mutamento di qualità e possibilità di essere risentito. Si ispira all'art. 168 LParl e alla regola 13 delle Inquiry Rules britanniche.
3. **Art. 46 cpv. 3.** Riconoscere il diritto all'estratto pertinente a chiunque riceva rimproveri, anche se non sentito. Il rifiuto di collaborare può incidere sulla valutazione, non sul diritto di replica. Il diritto discende in parte già dalla LPDP (cfr. V.6), ma va disciplinato espressamente nella LGC. Il modello è l'art. 168 cpv. 5 LParl. Vale anche per i giornalisti e le testate oggetto di valutazioni (cfr. V.7).
4. **Art. 44 e 46 (termini).** Prevedere la consultazione parallela di persone interessate e Governo entro 20 giorni e la pubblicazione entro pochi giorni dalla scadenza, invece della sequenza di oltre 60 giorni. Dare alla CPI la facoltà di pubblicare anticipatamente il rapporto completo delle osservazioni già pervenute, in caso di divulgazione parziale.
5. **Perimetro della consultazione.** Limitare la lettura integrale al Governo e a chi riceve rimproveri sostanziali; agli altri solo le parti che li riguardano. È un compromesso tra l'approccio estensivo della CPI e la riduzione del rischio.

6. **Garante procedurale.** Affiancare alla CPI un magistrato o ex magistrato di un altro Cantone, sul modello del giudice di procedura austriaco, che vigili sul contraddittorio e decida in prima istanza sulle domande di ricusa con decisione motivata.
7. **Foro esterno.** Affidare le denunce per violazione del segreto legate a una CPI a un procuratore straordinario esterno al Cantone, in coerenza con la tesi dello studio principale.
8. **Dichiarazioni autoincriminanti.** Stabilire se e a quali condizioni le dichiarazioni rese sotto obbligo davanti alla CPI possano essere utilizzate in sede penale contro chi le ha rese, oppure riconoscere un diritto di non rispondere limitato alle domande che espongono a un procedimento penale.
9. **Segnalazioni penali.** Prevedere che la parte del rapporto relativa alle segnalazioni penali individuali sia trasmessa al MP e pubblicata solo in forma riassuntiva, a tutela del procedimento e della presunzione d'innocenza. Il riferimento è il capitolo sigillato della commissione reale australiana sul sistema Robodebt.

Interventi di sistema.

10. **Art. 55 LGC.** Valutare un dovere di segnalazione all'Ufficio presidenziale anche per quanto un deputato apprende in funzione di partito, quando riguarda il titolare di una carica pubblica cantonale. La soglia andrebbe definita e le garanzie bilanciate.
11. **Revoca e sospensione nei CdA.** Adottarle con urgenza almeno per i gravi motivi, riservando il resto della legge quadro all'iter ordinario e alla consultazione degli enti e della FINMA.
12. **Art. 50 LGC (collisione d'interessi).** Estendere la presunzione di collisione ai rapporti di lavoro, professionali o economici attuali o risalenti agli ultimi anni con la persona da eleggere o con i suoi stretti congiunti. Prevedere una dichiarazione preventiva del deputato e, in caso di contestazione, una decisione motivata dell'Ufficio presidenziale, verbalizzata e resa pubblica.
13. **Elezione dei magistrati.** Introdurre obblighi di dichiarazione dei legami d'interesse e norme di ricusazione per la Commissione di esperti indipendenti. Obbligare la commissione Giustizia e diritti a motivare la proposta sulla base di criteri pubblici, come suggerito dalla perizia Biaggini.
14. **Composizione della CPI.** Distinguere per legge l'incompatibilità dei deputati personalmente coinvolti dalla rappresentanza dei partiti. Se un gruppo rinuncia al proprio seggio, la rinuncia va verbalizzata e motivata, senza pregiudicare il diritto del gruppo di presentare osservazioni scritte nella fase di consultazione.
15. **Protezione dei dati nella CPI.** Precisare nella LGC che la LPDP si applica in via sussidiaria alla CPI. In alternativa, escluderla espressamente per le deliberazioni delle commissioni, sul modello federale; un semplice rinvio alla LPAmm non basterebbe. In entrambi i casi la LGC deve garantire direttamente diritti equivalenti. La norma speciale dovrebbe prevedere un accesso differito alla parte del progetto che riguarda la persona, al più tardi al momento della consultazione, e il diritto di far allegare la propria versione alle valutazioni che la riguardano. Durante l'inchiesta le contestazioni andrebbero attribuite all'Ufficio presidenziale, escludendo la vigilanza dell'Incaricato fino alla pubblicazione del rapporto. Dopo la pubblicazione resterebbe ferma la competenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.
16. **Verifica dell'attuazione.** Incaricare la CGF di riferire al Gran Consiglio, entro due anni, sullo stato di attuazione di ogni iniziativa e raccomandazione. Senza verifica, il passaggio «dalle persone al sistema» rischia di restare una formula.

VII.3 Considerazioni finali

Il rapporto Hospita è un lavoro serio, metodologicamente accurato e coraggioso nel riconoscere responsabilità diffuse, comprese quelle del Parlamento che lo ha commissionato. Ha però subito ciò che la prima appendice indicava come il punto più fragile del modello ticinese: l'uscita del contenuto nella fase di contraddittorio.

Ciò è accaduto nonostante misure che, sul piano pratico, erano al livello delle migliori prassi. È la dimostrazione che il problema non è di diligenza, ma di diritto. La CPI ha potuto costruire la riservatezza solo attraverso comminatorie caso per caso, perché la legge vincola i soli commissari.

Le proposte della CPI su autonomia, segretariato, esperti ed esclusione del rappresentante governativo meritano sostegno. Vanno però completate su quattro punti:

- il perimetro del segreto;
- la concentrazione dei termini;
- la qualifica delle persone sentite;
- un garante esterno della procedura.

Solo così uno strumento che, come scrive la stessa Commissione, «per funzionare adeguatamente deve rimanere un'eccezione» potrà, la prossima volta, essere giudicato sul proprio rapporto e non sulle sue anticipazioni.

Niccolò Salvioni, analista politico-istituzionale — Ticinus – Centro Studi, Locarno, 13 novembre 2026

Nota di continuità editoriale

Questa seconda appendice integra lo studio «Terzietà e cariche istituzionali sotto inchiesta» (Ticinus) e la prima appendice sul potere d'inchiesta parlamentare. È redatta prima del dibattito in Gran Consiglio, previsto dal 23 novembre 2026, e potrà essere aggiornata alla luce delle decisioni parlamentari. Rispetto alla prima stesura, questa versione integra la cronologia del caso, la composizione della CPI, i conflitti d'interesse dei deputati (art. 50 LGC), la perizia sull'elezione dei magistrati e il rapporto tra inchiesta parlamentare e processo penale. L'ultima revisione aggiunge l'esame dell'applicabilità della legge cantonale sulla protezione dei dati alla procedura della CPI (V.6) e la dichiarazione dell'autore. La versione del 13 novembre aggiunge l'esame delle valutazioni del rapporto sulla stampa (V.7) e le reazioni di MPS e Verdi. Le versioni non sono in conflitto, ma in progressione.

Nota sulla trasparenza

L'autore fa parte del comitato promotore di «Liberi per il Ticino». La presente analisi è svolta a titolo personale e non impegna l'associazione. Si fonda esclusivamente su documenti pubblici e su notizie di stampa. I fatti sono distinti dalle valutazioni, che riguardano le istituzioni e le regole e non la responsabilità individuale delle persone citate.

Un invito

Il rapporto della CPI conta 310 pagine e numerosi allegati, e il dibattito parlamentare non è ancora iniziato. Eventuali imprecisioni sono possibili: chi fosse in grado di segnalarle è invitato a farlo, e ogni rilievo fondato sarà incorporato in una versione aggiornata.

Fonti

Documenti ufficiali. - Rapporto finale della CPI sul caso Hospita, 13 ottobre / 9 novembre 2026 - Comunicato CPI del 13 ottobre 2026 - Regolamento CPI - LGC Ticino - Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) - LParl - LPDP Ticino del 9 marzo 1987 - Nuova LPDP, rapporto commissionale n. 8281 R - Revisione totale LPDP, Incaricato cantonale - LPD federale - LRGC Ginevra

Stampa. - laRegione, 12.11.2026, p. 3, «Il fatto del giorno» (edizione cartacea) - laRegione, 11.11.2026 - laRegione, denuncia MPS, 4.11.2026 - CdT, 30.10.2026 - CdT, 11.11.2026 - CdT, i protagonisti - LiberaTV, capitolo 2 - LiberaTV, Governo - LiberaTV, Mazzoleni - laRegione/tio, MPS - tio.ch, fuga di notizie e denuncia - tio.ch, legge quadro - RSI, Ferrara - tio.ch, nuova LPDP - bluewin - Parlamento federale, PUK Credit Suisse - laRegione, 13.11.2026, la CPI e la stampa - CdT, conferenza stampa 11.11.2026 - MPS, 11.11.2026 - Ticinonews, Verdi